

## Procedura aperta n. 44/2022

### Quesito del 10/10/2022

#### Quesito

L'art 9 del capitolato recita: "Come previsto dall'art. 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale **l'aggiudicatario del contratto d'affidamento è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell'appalto alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro**, con esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a dipendenti e soci). Resta ferma la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale.

Potete precisare cosa si intende per "**continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro**"?

#### Risposta

Con questa locuzione si intende che l'assorbimento del personale dovrà avvenire alle condizioni retributive e normative indicate nell'allegato 8 al disciplinare di gara al quale si rinvia.